



# COMUNE DI CUNEO

## CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 16

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI  
2020 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  
ANNO 2020.

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Cuneo è operante il Consorzio Ecologico Cuneese (CEC), istituito per effetto della Legge Regionale 24/2002 come ente di Bacino di Funzioni per la gestione associata dei servizi rifiuti dei 54 Comuni appartenenti al bacino 10, che può essere definito "Ente Territorialmente Competente", nell'accezione intesa dall'ARERA;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 9.641.221,00;

Dato atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, disposto dall'art. 4.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA N. 443/2019, risulta sostanzialmente rispettato in quanto riporta un leggero scostamento pari ad euro 37.857,00 che verrà finanziato con mezzi di bilancio;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, svolta dal Consorzio Ecologico Cuneese (CEC), in qualità di “Ente Territorialmente Competente”;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Preso atto dei seguenti valori dei parametri determinati, in base alla deliberazione ARERA n. 443/2019, dal Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) in qualità di ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia da rifiuti ( $b$ ): 0,30;
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ( $1 + \omega_a$ ):  $(1+0,42)$ ;
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio  $r$ : 1;
- coefficiente di recupero della produttività (X): 0,10%;
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL): 0;
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG): 0;
- Coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2018, determinato sulla base del confronto tra il costo unitario effettivo 2018 e il benchmark di confronto dato dal costo standard anno 2018, come meglio specificato nella relazione illustrativa del PEF:
  - $\gamma_{1,a}$ : -0,450;
  - $\gamma_{2,a}$ : -0,200;
  - $\gamma_{3,a}$ : -0,050;

Ritenuto per quanto sopra di recepire conseguentemente il Piano economico finanziario e i relativi allegati redatti dal Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) e riportati nell'allegato “A” alla presente deliberazione, i quali verranno trasmessi dal Consorzio all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Considerato che fino all'anno 2019 veniva inclusa nel PEF la spesa inerente il verde pubblico e che, per quanto stabilito dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sopra richiamata, tale costo non

più ricompreso nel perimetro gestionale, come definito dall'art. 1, comma 1.2, deve essere separatamente evidenziato negli avvisi di pagamento della tassa rifiuti;

Ritenuto opportuno, al fine di non introdurre elementi di discontinuità nel processo di monitoraggio e recupero dei costi previsti nei piani finanziari precedentemente approvati, confermare il recupero dei costi relativi all'attività di gestione del verde pubblico, dandone separata evidenza negli avvisi di pagamento;

Visti i commi 651 e 652, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta nella sostanza il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, presentando tuttavia un lieve scostamento che verrà finanziato con altre entrate del bilancio comunale e che pertanto le tariffe sono state determinate in base all'importo di 9.603.364 € ottenuto riducendo il totale dei costi pari a € 9.641.221,00 di 37.857 € garantendo così il rispetto del limite di crescita;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato dal Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) e allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si*

*applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";*

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2020 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2019, non rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, e che pertanto viene operato lo spostamento dell'importo di € 3.398165,00 dalla componente delle entrate tariffarie relative ai costi variabili a quella dei costi fissi;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell'allegato "A" succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a: superfici ponderate e potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 60,72% a carico delle utenze domestiche;
- 39,28% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con l'approvando Regolamento e che i predetti coefficienti sono stati fissati sulla base dei criteri indicati nel sopra citato provvedimento;
- che nell'anno 2020 l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 andando a determinare gli stessi nell'approvando regolamento;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti così come rettificato nel rispetto del limite di crescita, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Quantificato in euro 300.000 il costo annuo del servizio di gestione del verde pubblico, così come da costi rilevabili dai rendiconti della gestione degli esercizi 2017 e 2018, da recuperare in base al criterio delle superfici occupate dalle utenze, per un importo unitario di euro 0,06 al metro quadrato previsto come maggiorazione delle tariffe di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione;

Vista la deliberazione ARERA 5 maggio 2020, n. 158 riguardante l'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19, la quale ha previsto in particolare:

- alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenza non domestica, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività;
- misure di tutela per le utenze domestiche disagiate in possesso, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;

Considerato che, a norma della deliberazione di cui sopra, l'Ente locale può mantenere le agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale.

Dato atto che nell'approvando regolamento TARI sono previste agevolazioni per le utenze domestiche migliorative rispetto a quelle base previste dalla normativa ARERA;

Considerato che la deliberazione sopra citata prevede riduzioni della tariffa TARI per la sola quota variabile relativamente alle utenze non domestiche che hanno subito sospensioni di attività;

Ritenuto di garantire per le utenze non domestiche una riduzione, sia sulla parte variabile che su quella fissa, quantificata sulla base dei giorni di chiusura individuati dai seguenti decreti così come dettagliati nell'allegato C del presente provvedimento, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione:

- DPCM 9 marzo 2020 con il quale si prevedeva l'estensione a tutto il territorio nazionale delle limitazioni previste nell'art. 1 del DPCM 8 marzo per la Regione Lombardia e altre 14 Province (cinque dell'Emilia-Romagna, cinque del Piemonte, tre del Veneto e una delle Marche).
- DL 16 maggio n. 33 e conseguente DPCM di attuazione da lunedì 18 maggio consentiva di entrare nella fase due per alcune tipologie di attività.
- DPCM 11 giugno si autorizzava la ripresa di ulteriori attività a partire dal 15 giugno ed altre dal 25 giugno 2020.

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni "atipiche" sulla TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento, così come determinato nell'approvando regolamento;

Dato atto che le scadenze di pagamento per l'anno 2020 saranno due così come stabilite nell'approvando regolamento:

- prima rata: 30 settembre 2020
- seconda rata: 16 dicembre 2020

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del*

*federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”*, date queste differite, limitatamente all'anno 2020, rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito il D.L. 34/2020;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

Dato atto che l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 al 30/09/2020;

Visto l'approvando regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei Consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 1^ e dalla 7^ Commissione Consiliare Permanente nelle sedute del 13/07/2020 e 21/07/2020;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **DELIBERA**

- 1) di recepire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
- 2) di recepire ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato “A” alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, le tariffe della Tassa sui Rifiuti

(TARI) relative all'anno 2020 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituire parte integrante e sostanziale, maggiorate dell'importo di euro 0,06 al mq per il recupero dei costi della gestione del verde pubblico;

- 4) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario è assicurata, in via previsionale, con le tariffe di cui al punto precedente per € 9.603.364 e con altri mezzi di bilancio per € 37.857;
- 5) di dare atto che, ai sensi del comma 666 del citato art.1, alla Tassa sui rifiuti (TARI) così come determinato con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 D.Lgs. n.504/1992, fissato nella misura del 5%;
- 6) di approvare per le utenze non domestiche le riduzioni così come dettagliate nell'allegato "C" del presente provvedimento, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 7) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni atipiche sul tributo viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 8) di dare atto che le scadenze di pagamento per l'anno 2020 saranno:
  - prima rata: 30 settembre 2020
  - seconda rata: 16 dicembre;
- 9) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa all'ARERA, ai fini dell'approvazione, da Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) in qualità di ente territorialmente competente;
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Riconosciuta l'urgenza e la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Input del Ciclo Integrato RU	Input del Ciclo Integrato RU	Consorzio di Cuneo		
		Ciclo integrato RU	Costi del Comune/I	TOT PEF
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	788.583	51.738	840.321
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	0	1.073.493	1.073.493
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	232.995	1.018.268	1.251.263
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	3.215.894	59.875	3.275.769
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COEXPTV	G	0	0	0
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	227.078	0	227.078
Fattore di Sharing - b	E	0,30	0,30	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - BIARI	E	48.123	0	48.123
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - ARCONAI	G	688.251	0	688.251
Fattore di Sharing - b(1+u)	E	0,42	0,42	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - BI(1+u)ARCONAI	F	289.265	0	289.265
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCTV	E	2.716.863	0	2.716.863
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	0,30	
Ratella zione r	E	1,00	1,00	
Componente a conguaglio relativo ai costi variabili - (1+y)RCTV/r	E	815.059	0	815.059
Oneri relativi all'IVA indettabile	G	0	850.327	850.327
<b>TOTALE</b>		<b>10.045.851</b>	<b>0</b>	<b>1.045.851</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	1.045.851	0	1.045.851
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	33.773	185.343	219.115
Costi generali di gestione - CGG	G	781.293	36.468	817.761
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	0	0	0
Altri costi - COAI	G	97.407	0	97.407
Costi comuni - CC	C	952.573	273.811	1.226.384
Ammortamenti - Amm	G	35.831	0	35.831
Azzonamenti - Acc	G	0	348.018	348.018
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0	0	0
- di cui per crediti	G	0	546.018	546.018
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0	0	0
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0	0	0
Remunerazione del capitale investito netto - RI	G	64.801	0	64.801
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - Risc	G	0	0	0
Costi d'uso del capitale - CX	C	100.682	566.018	666.700
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COEXPTF	G	0	0	0
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - ACTF	E	2.716.863	0	2.716.863
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,30	0,30	
Ratella zione r	E	1,00	1,00	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - (1+y)ACTF/r	E	815.059	0	815.059
Oneri relativi all'IVA indettabile	G	0	5.005	5.005
<b>TOTALE</b>		<b>1.226.384</b>	<b>850.327</b>	<b>2.076.711</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2018/R/RI	E			0
<b>TOTALE</b>		<b>1.226.384</b>	<b>850.327</b>	<b>2.076.711</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DIRI/2020	E	0	0	0
<b>TOTALE</b>		<b>1.226.384</b>	<b>850.327</b>	<b>2.076.711</b>
Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/RI				
Storamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COEXPTV	facoltativo			0
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter 1 del MTR - COEXPTV	facoltativo			0
IVA 20% delle attività di gestione delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter 2 del MTR - COEXPTV	C	6.000.000	1.000.000	7.000.000
Storamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COEXPTF	facoltativo			0
Costo medio di gestione delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter 1 del MTR - COEXPTV	C	1.243.997	710.838	1.954.835
Costo medio di gestione delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter 2 del MTR - COEXPTV	C	6.000.000	1.000.000	7.000.000
Valorizzazione dello stoccaggio di cui all'art. 7 ter 3 del MTR - RCNDTV				
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter 2 del MTR - RCNDTV	facoltativo			
<b>TOTALE</b>		<b>1.226.384</b>	<b>850.327</b>	<b>2.076.711</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
Nrd	G			73,43%
99-2	G	29.864.546		
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg	G	30,31		
fabbricazione standard €/cent/kg	E			11,34
costo medio settore €/cent/kg	E			4,89
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y1	E	-0,42	0,450	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y2	E	-0,200	-0,200	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y3	E	0,050	0,050	
<b>Coefficiente di gradualità (1+y)</b>	E	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
rho	MTR			1,70%
Coefficiente di recupero di produttività - Ix	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QIa	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - Pga	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 - C192020	facoltativo			
Incremento per la determinazione del limite alla crescita della tariffa - p	C			1.000.000
Incremento per la determinazione del limite alla crescita della tariffa - p	C			1.000.000
ITV+1	E			3.542.347
ITF+1	E			3.909.783
<b>TOTALE</b>		<b>1.226.384</b>	<b>850.327</b>	<b>2.076.711</b>
ITmax (variazione tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita)	C			9.808.364
delta (ITa-ITmax)	C			37.857
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
riclassifica TVa	E			3.351.174
riclassifica TFa	E			3.351.174
<b>Attività esterna Ciclo Integrato RU</b>	G			0

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**  
**Consorzio Ecologico Cuneese - CEC**

**Lotto Pianura**

Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Relazione di accompagnamento al PEF .....</b>	<b>2</b>
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti .....	2
2.2	Altre informazioni rilevanti .....	3
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento .....</b>	<b>3</b>
3.1	Dati tecnici e patrimoniali .....	4
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento .....	4
3.1.2	Dati tecnici e di qualità .....	4
3.1.3	Fonti di finanziamento.....	5
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento.....	5
3.2.1	Dati di conto economico.....	6
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia .....	6
3.2.3	Dati di conto economico relativo alla componente a conguaglio .....	7
3.2.4	Dati relativi ai costi di capitale.....	7
3.3	Costi di competenza dell'Ente/comune .....	8
3.4	Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili.....	8
<b>4</b>	<b>Valutazioni dell'Ente territorialmente competente.....</b>	<b>10</b>
4.1	Attività di validazione svolta .....	10
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	10
4.3	Costi operativi incentivanti .....	11
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	12
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 .....	12
4.5.1	Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio .....	12
4.5.2	Valorizzazione dei coefficienti di gradualità .....	13
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	14
4.7	Scelta degli ulteriori parametri .....	14
4.7.1	Rateizzazione del componente a conguaglio .....	15
4.7.2	Metodo di valorizzazione dei contratti di <i>leasing</i> .....	15
<b>5</b>	<b>Allegati .....</b>	<b>16</b>

## 1 Premessa

Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 18.3 della deliberazione 443/2019/R/rif, si redige la presente relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo fornito all'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/rif.

Vengono, altresì, riportate le valutazioni dell'Ente scrivente in merito a quanto di sua competenza.

Si fornisce allegato alla presente:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

## 2 Relazione di accompagnamento al PEF

### 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Consorzio di bacino denominato "Consorzio Ecologico Cuneese" costituito ai sensi dell'art. 20 della L.R. n° 24/2002 svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al piano regionale e al programma provinciale di gestione dei rifiuti, in particolare esercita le seguenti funzioni:

- Il Consorzio persegue, nell'espletamento delle proprie funzioni, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
- Il Consorzio, Ente di funzioni comunali, assicura obbligatoriamente, a favore dei Comuni consorziati, che vengano espletati i servizi di spazzamento delle strade, dei conferimenti separati, di raccolta differenziata e di raccolta indifferenziata dei rifiuti, che vengano realizzate le strutture funzionali alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che si provveda al conferimento presso gli impianti tecnologici e le discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ed all'articolo 8 L. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; esercita le proprie funzioni effettuando la scelta dei soggetti gestori ed esercitando i poteri di vigilanza nei loro confronti, adottando le conseguenti deliberazioni."
- Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino;

Il CEC affida mediante gara d'appalto la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, indifferenziati, differenziati ed assimilati, i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato, nel territorio dei 54 Comuni del Bacino 10, nell'Area Geografica Cuneese, con 164.199 abitanti residenti.

Il CEC si occupa, in appalto, della gestione di 14 centri di raccolta distribuiti nell'ambito del territorio del Bacino 10, in conformità D.M. 08/04/2008, così come modificato dal D.M. 13/05/2009. I centri di raccolta sono costituiti da aree attrezzate, a disposizione dei cittadini residenti nei comuni di riferimento e convenzionati, da utilizzare per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti da avviare al recupero. Alcuni centri di raccolta, essendo sovracomunali, possono appartenere a Comuni situati in lotti di affidamento differenti nei quali operano gestori differenti. A fronte di tale peculiarità, i relativi costi sono stati dichiarati nei PEF dei Gestori seguendo il principio del Comune sede del Centro; a sua volta, il CEC ha provveduto alla corretta ripartizione economica sui relativi Comuni in funzione delle competenze regolate dalle apposite convenzioni stipulate tra essi.

Si precisa, altresì, che alcuni centri di raccolta hanno la caratteristica di essere sovracomunali, pertanto anche tra Comuni appartenenti a lotti di affidamento/gestori diversi; pertanto i relativi costi sono stati dichiarati nei PEF dei Gestori seguendo il principio del Comune sede del Centro; a sua volta, il CEC ha provveduto alla corretta ripartizione economica sui relativi Comuni in funzione delle competenze regolate dalle apposite convenzioni stipulate tra essi.

Il CEC Gestisce rapporti con gli utenti (reclami, segnalazioni, prenotazioni servizi e richiesta di informazioni) per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti e servizi affini.

Per quanto concerne la descrizione del servizio svolto, dettagliato secondo quanto previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, in merito ai comuni serviti e alle attività effettuate in relazione a ciascun comune, distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione si rimanda alla Relazione di Accompagnamento fornita dai Gestori Docks Lanterna Spa e Ideal Service soc coop allegata alla presente relazione.

Nell'apposita sezione dedicata Trasparenza Rifiuti ARERA 444/2019/R/rif al seguente indirizzo [www.cec-cuneo.it](http://www.cec-cuneo.it), vengono fornite tutte le informazioni relative ai servizi gestiti per Comune.

In sintesi CEC nella predisposizione del PEF secondo quanto previsto dalla normativa vigente ricopre il duplice ruolo di Gestore e di Ente Territorialmente Competente.

## **2.2 Altre informazioni rilevanti**

CEC, per quanto di sua competenza, dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere in corso procedure fallimentari, concordati preventivi o altre situazioni di rilievo relativamente al suo stato giuridico-patrimoniale.

CEC, per quanto di sua competenza, dichiara, altresì, di non avere ricorsi pendenti.

Non risultano sentenze passate in giudicato.

## **3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento**

Nella presente sezione, così come previsto dallo schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, vengono commentati i dati inseriti nelle diverse sezioni della modulistica *excel* di raccolta dati allegata alla presente relazione.

Nei successivi paragrafi vengono rappresentate le informazioni relative al CEC e alle modalità di predisposizione del PEF, oltre alle informazioni derivanti dai Comuni.

Per tutte le altre informazioni si rimanda alle Relazioni di Accompagnamento dei singoli Gestori.

Ai fini della predisposizione dei PEF, sono stati utilizzati i costi relativi al servizio dei rifiuti ricevuti dai gestori per l'anno 2017 e 2018 suddivisi per i comuni dell'affidamento Pianura e già attribuiti alle rispettive componenti tariffarie riconosciute ai fini MTR.

Da tali costi si è proceduto all'elaborazione di un file intermedio finalizzato a totalizzare i singoli contributi di costo dei gestori a livello di singolo comune per il 2017 e il 2018.

I costi totali 2017-2018 relativi ai gestori e opportunamente rielaborati sono stati inseriti nel modello di calcolo ai fini della determinazione delle tariffe 2020 lato gestore e dei conguagli.

Per quanto concerne i costi lato comuni, sono state utilizzate le informazioni di costo relative al servizio dei rifiuti ricevuti dai comuni appartenenti al lotto Pianura per l'anno 2017 e 2018 opportunamente rielaborate ai fini della predisposizione del PEF lato comune.

I costi complessivi lato gestore e lato ente hanno concorso alla determinazione delle tariffe 2020.

### 3.1 Dati tecnici e patrimoniali

#### 3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per l'anno 2020 non vi sono:

- variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate da CEC, da Docks Lanterna e da Idealservice;
- variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

#### 3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per quanto attiene le variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) si rimanda al paragrafo che precede.

Nella successiva tabella vengono riportati i dati relativi alle percentuali della raccolta differenziata effettivamente conseguite negli anni 2018 e 2019 unitamente all'obiettivo prefissato da conseguire nel 2020, suddiviso per comune/affidamento.

Tabella 1 Risultati conseguiti nella raccolta differenziata

ID	Comune	% RD 2018	% RD 2019	% RD attesa 2020
1	Beinette	78%	80%	80%
2	Bernezzo	78%	78%	78%
3	Borgo San Dalmazzo	77%	76%	76%
4	Busca	71%	71%	71%
5	Caraglio	76%	75%	75%
6	Castelletto Stura	63%	62%	62%
7	Centallo	78%	78%	78%
8	Cervasca	78%	78%	78%
9	Cuneo	72%	71%	71%
10	Dronero	79%	77%	77%
11	Margarita	69%	72%	72%
12	Montanera	74%	74%	74%
13	Morozzo	68%	68%	68%
14	Pianfei	74%	75%	75%
15	Roccabruna	50%	48%	48%
16	Roccasparvera	51%	53%	53%
17	Tarantasca	70%	72%	72%
18	Vignolo	79%	80%	80%
19	Villar San Costanzo	44%	46%	46%

Non sono state svolte analisi merceologiche volte specificamente per ogni Comune al fine di conoscere le impurità a bocca di impianto. Le uniche valorizzazioni di tale aspetto sono svolte dagli impianti in house dei Comuni, per quanto

riguarda l'ingresso di talune tipologie, mentre, a livello consortile sono solo presenti le analisi merceologiche effettuate secondo gli accordi Conai vigenti. Per tale motivo non è possibile stabilire, ad oggi, in maniera puntuale l'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo da parte di ogni Comune.

Ad oggi l'unica misurazione del grado di soddisfazione degli utenti del servizio dipende dal gestore dei servizi dei rapporti con gli utenti: il Consorzio Ecologico Cuneese che analizza il numero ed il tipo di reclami ricevuti sulla base sia della loro frequenza sia del confronto con gli anni precedenti (vedasi per es. la percentuale delle mancate raccolte/ritiri su prenotazione). Non è ancora stata svolta una vera e propria attività per acquisire la valutazione degli utenti sulla qualità del servizio erogato (questionari, interviste telefoniche, ecc.), pertanto i risultati di tali rilevazioni saranno rese note quando disponibili.

### 3.1.3 Fonti di finanziamento

Nella successiva tabella vengono elencate le fonti di finanziamento del CEC, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni precedenti.

Tabella 2 Fonti di finanziamento

Fonte	Attività di finanziamento	Anno 2018	Anno 2019
Capitale sociale	Euro	500.000	500.000
Riserva legale	Euro	42.829	43.057
Altre riserve	Euro	154.372	158.696
Utile (perdita) dell'esercizio	Euro	4.551	29.024
<b>Totale mezzi propri</b>	<b>Euro</b>	<b>701.752</b>	<b>730.777</b>
<b>Mezzi di terzi – debiti verso il sistema bancario ed altri finanziatori</b>	<b>Euro</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Per quanto non espressamente indicato nella presente sezione si rimanda alla Nota Integrativa relativa al Bilancio d'esercizio 2018 fornita in allegato alla presente relazione.

### 3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Alla presente relazione viene allegato il PEF redatto in conformità al modello fornito all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, il quale sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti ai fini della determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2020.

Tali dati, sono inputati da CEC, per quanto di sua competenza, sulla base dei dati derivanti dal bilancio di esercizio dell'anno 2018.

Alla luce del fatto che CEC, risulta essere qualificabile come gestore, come Docks Lanterna e Idealservice all'interno del Lotto Pianura, nella determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2020 si è fatto riferimento ai dati derivanti dai bilanci di:

- CEC, limitatamente alle poste riferibili alle attività svolte all'interno del Lotto Pianura,
- Docks Lanterna, limitatamente alle poste riferibili alle attività svolte all'interno del Lotto Pianura,
- Idealservice, limitatamente alle poste riferibili alle attività svolte all'interno del Lotto Pianura.

Tali informazioni relative alle poste contabili presenti nei bilanci dei gestori sono state analizzate e utilizzate per la predisposizione del PEF operando, ove necessario, le opportune elisioni delle eventuali partite di giro tra Gestori.

### 3.2.1 Dati di conto economico

Si rimanda alle Relazioni di Accompagnamento dei singoli gestori per le informazioni relative ai dati utilizzati per la determinazione delle entrate di riferimento dei Comuni del Lotto Pianura.

Con riferimento ai dati di conto economico di CEC, sono stati forniti da quest'ultimo i dati 2018, suddivisi per comune e per componente tariffaria. Nello specifico sono stati comunicati i costi relativi attribuibili alle componenti CRT e CGG del MTR. Tali costi e ricavi sono stati recepiti nel PEF lato gestore ai fini del calcolo complessivo delle tariffe e del conguaglio dei comuni del lotto Pianura

### 3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Vengono dettagliate nella successiva tabella le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

Si riportano, all'interno della componente AR anche "[...] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [...]" così come individuato dall'art. 2.2 sesto punto della deliberazione 443/2019/R/RIF.

Tabella 3 Dettagli delle voci di ricavo soggette a sharing

LOTTO	COMUNE	Ar	Ar_Conai
PIANURA	Beinette	9.718	31.421
PIANURA	Bernezzo	11.976	35.636
PIANURA	Borgo San Dalmazzo	64.201	135.457
PIANURA	Busca	25.848	93.964
PIANURA	Caraglio	26.323	67.083
PIANURA	Castelletto Stura	3.464	17.795
PIANURA	Centallo	19.627	60.062
PIANURA	Cervasca	11.807	55.551
PIANURA	Cuneo	222.604	674.690
PIANURA	Dronero	24.171	47.807
PIANURA	Margarita	2.282	11.531
PIANURA	Montanera	1.974	6.339
PIANURA	Morozzo	2.884	19.690
PIANURA	Pianfei	4.290	21.005
PIANURA	Roccabruna	4.616	15.634
PIANURA	Roccasparvera	2.010	3.715
PIANURA	Tarantasca	4.832	19.160
PIANURA	Vignolo	9.113	17.987
PIANURA	Villar San Costanzo	3.777	9.483

### 3.2.3 Dati di conto economico relativo alla componente a conguaglio

Si rimanda alle Relazioni di Accompagnamento dei singoli gestori per le informazioni relative ai dati utilizzati per la determinazione della componente a conguaglio con riferimento ai Comuni del Lotto Pianura.

Con riferimento ai dati di conto economico di CEC, sono stati forniti da quest'ultimo i dati 2017, suddivisi per comune e per componente tariffaria. Nello specifico sono stati comunicati i costi attribuibili alle componenti CRT e CGG del MTR. Tali costi e ricavi sono stati recepiti nel PEF lato gestore ai fini del calcolo complessivo delle tariffe e del conguaglio dei comuni del lotto Pianura.

### 3.2.4 Dati relativi ai costi di capitale

Il valore degli incrementi patrimoniali è stato desunto dalle fonti contabili obbligatorie, ed in particolare dei libri cespiti, dei soggetti proprietari delle infrastrutture - gestore incluso - considerando i costi storici al netto di eventuali rivalutazioni operate e attribuendoli alle categorie cespitali previste dal MTR.

Sempre dalle fonti contabili obbligatorie di ciascun soggetto proprietario sono stati desunti i valori dei contributi a fondo perduto incassati per la realizzazione delle infrastrutture stesse.

In particolare, ai fini dei calcoli del conguaglio per l'anno 2018 si sono ricavati:

- per ogni incremento patrimoniale in esercizio al 31/12/2017:
  - ◆ L'anno di entrata in esercizio del cespite
  - ◆ Il costo storico, come sopra definito
  - ◆ Il fondo di ammortamento al 31/12/2017
- per ogni contributo a fondo perduto incassato fino all'anno 2017:
  - ◆ L'anno di incasso
  - ◆ Il valore del contributo
  - ◆ Il fondo di ammortamento del contributo al 31/12/2017

Ai fini del calcolo dei costi di capitale (CK) per la determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, le stratificazioni determinate precedentemente sono state aggiornate tenendo conto delle variazioni occorse nell'anno 2018 in termini di nuovi investimenti, dismissioni, riclassifiche e contributi incassati.

Conformemente a quanto previsto dal MTR, per il calcolo delle entrate tariffarie dell'anno 2020 e del conguaglio 2018:

- la quota di ammortamento annua ( $Amm_a$ ) considerata è stata determinata in ragione delle vite utili definite dal MTR per i soli cespiti che per i quali non si è completato il processo di ammortamento e al netto dei contributi a fondo perduto percepiti;
- il valore delle immobilizzazioni nette ( $IMN_a$ ) considerato è stato determinato incrementando opportunamente il fondo di ammortamento al 31/12/2017 desunto dalle fonti contabili obbligatorie delle quote di ammortamento  $Amm_a$  di cui sopra. Tale valore è al netto dei contributi a fondo perduto.

Nelle due tabelle che seguono sono sintetizzati i valori delle componenti tariffarie riferite ai cespiti utilizzate per il calcolo dei costi di capitale.

CEC non risulta essere proprietaria di cespiti da ammortizzare che possano essere utilizzati direttamente per il servizio, pertanto i valori utilizzati sono quelli che derivano dai bilanci dei singoli gestori operanti sui comuni del lotto Pianura, valori che sono rappresentati nelle Relazioni di Accompagnamento degli stessi a cui si rimanda per le specifiche informazioni di dettaglio.

*Tabella 4 Componenti connesse ai cespiti rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie di competenza dell'anno 2020 – Lotto PIANURA*

Componente	Importo
IMN <sub>2020</sub>	397.978
Di cui IMN <sub>2020</sub> (IP 2018)	27.003
Di cui IMN <sub>2020</sub> (IP < 2018)	370.976



AMM <sub>2020</sub>	186.615
LIC <sub>2020</sub> (1° anno)	-
LIC <sub>2020</sub> (2° anno)	-
LIC <sub>2020</sub> (3° anno)	-
LIC <sub>2020</sub> (4° anno)	-

Tabella 5 Componenti connesse ai cespiti rilevanti per la determinazione del conguaglio dell'anno 2018 - Lotto PIANURA

Componente	Importo
IMN <sub>2018</sub>	963.052
AMM <sub>2018</sub>	322.424
LIC <sub>2018</sub> (1° anno)	-
LIC <sub>2018</sub> (2° anno)	-
LIC <sub>2018</sub> (3° anno)	-
LIC <sub>2018</sub> (4° anno)	-

Infine, i valori della componente a copertura degli accantonamenti considerati per il calcolo delle entrate tariffarie di competenza dell'anno 2020 e del conguaglio 2018, sono stati desunti rispettivamente dal bilancio 2018 e 2017 del gestore in coerenza con le disposizioni dell'art. 14 del MTR.

I valori degli incrementi patrimoniali e dei corrispondenti contributi utilizzati dal gestore per lo svolgimento di attività esterne al perimetro regolato dal MTR sono ripartiti mediante i driver e determinati in ragione di criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, così come riportato nelle Relazioni di Accompagnamento dei singoli gestori.

Ai fini del calcolo dei costi d'uso del capitale per singolo Lotto gli incrementi patrimoniali ed i corrispondenti contributi a fondo perduto sono stati attribuiti ai Lotto in maniera diretta nei casi in cui ciò sia stato possibile. Negli altri casi mediante opportuni driver di allocazione riportati nelle Relazioni di Accompagnamento dei singoli gestori.

### 3.3 Costi di competenza dell'Ente/comune

Per la quota relativa ai costi, provenienti dal bilancio 2018 a consuntivo dell'Ente/comune, afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, concorrenti attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento si rimanda all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come modificato dalla Determina 02/DRIF/2020 Allegato 1, fornito in allegato alla presente.

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, l'ente/comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;
- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR.

Le informazioni in merito alle entrate presenti nel Bilancio del Comune sottratte dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della determinazione 2/DRIF/2020 sono rappresentate direttamente nel PEF allegato alla presente relazione.

### 3.4 Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili

Alla luce di quanto previsto dall'art. 3 del MTR si è proceduto a verificare la seguente condizione, così come prescritto all'art. 3.1 del MTR:

$$0,8 \leq \frac{\Sigma TVa}{\Sigma TVa - 1} \leq 1,2$$

Nel caso in cui tale rapporto:

- a) sia superiore a 1,2, la quota di ricavi eccedente il vincolo deve essere ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso;
- b) sia inferiore a 0,8, la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo deve essere trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso.

Tale eventuale spostamento di costi dovrà essere considerato nella successiva determinazione dell'articolazione tariffaria.

## 4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

### 4.1 Attività di validazione svolta

Alla luce dei documenti prodotti dai gestori, CEC ha svolto una approfondita analisi di validazione e verifica degli stessi, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti.

Nel dettaglio, CEC ha verificato:

- La provenienza da fonti contabili obbligatorie di tutti i dati prodotti dal gestore avvalendosi di documenti aziendali certificati quali il bilancio di esercizio, la nota integrativa ed il libro cespiti;
- La coerenza e la quadratura dei dati prodotti rispetto alle sopracitate fonti contabili obbligatorie per mezzo di prospetti riepilogativi forniti dal gestore stesso;
- La rigorosa applicazione da parte del gestore del metodo identificato dalla deliberazione 443/2019/R/RIF nell'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento tariffario secondo quanto previsto dall' art. 6 della stessa;
- La corretta esclusione a riconoscimento tariffario delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti così come indicato dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF.
- I driver di allocazione delle poste comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I driver di allocazione territoriale delle poste economiche relative ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I costi sostenuti dal gestore per campagne ambientali e misure di prevenzione.
- Il dettaglio delle voci di costo inserite nella componente CO<sub>a</sub>.
- I ricavi provenienti dalla vendita di materiali e/o energia e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti da CONAI.
- Eventuali altri ricavi riconducibili nella componente tariffaria AR così come individuato dall'art. 2.2 sesto punto della deliberazione 443/2019/R/RIF, ovvero “[...] le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato [...]”.
- I dati relativi ai costi di capitale comunicati dal gestore avvalendosi dei prospetti di riconciliazione con il libro cespiti ponendo particolare attenzione agli eventuali contributi a fondo perduto percepiti dallo stesso.
- Il valore delle immobilizzazioni in corso e la corretta esclusione di quelle non movimentate negli ultimi quattro anni.
- I costi d'uso del capitale riferiti a beni di proprietà di soggetti terzi utilizzati dal gestore a fronte del pagamento di un corrispettivo, verificando che gli stessi siano stati considerati nel limite del corrispettivo stesso.
- I driver di allocazione di cespiti comuni a più attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- I driver di allocazione territoriale dei cespiti relativi ad attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani utilizzati dal gestore.
- Il corretto trattamento dei beni in leasing meglio descritto nel paragrafo 4.7 della presente relazione.

### 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in  $(1 + \rho_a)$ .

Il parametro  $\rho_a$  è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = r_{pia} - X_a + Q_{La} + P_{Ga}$$

dove:

- $rpi_a$  è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- $X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- $QL_a$  è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al comma 4.4 del MTR;
- $PG_a$  è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore nei limiti della tabella di cui al 4.4 del MTR.

Non essendo previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono, unitamente al miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti, il valore della componente  $QL_a$  concorrente al calcolo del  $p_a$  assume il valore di 0%.

Non essendo previste variazioni attese di perimetro (PG) costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, il valore della componente  $PG_a$  concorrente al calcolo del  $p_a$  assume il valore di 0%.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte l'ente ha proceduto al calcolo del parametro  $p_a$  come da tabella seguente:

Coefficiente	Descrizione	Valore
$rpi_a$	Tasso di inflazione programmata	1,7%
$X_a$	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%
$QL_a$	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	0%
$PG_a$	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%
$p_a$	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,6%

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, per i comuni di Borgo San Dalmazzo, Busca, Caraglio, Castelletto Stura, Centallo, Cervasca, Dronero, Pianfei, Roccasparvera e Vignolo ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie risulta rispettato.

Le tariffe calcolate secondo il MTR per l'anno 2020, così come rappresentate nel PEF allegato, per i comuni di Beinette, Bernezzo, Cuneo, Margarita, Montanera, Morozzo, Roccabruna, Tarantasca e Villar San Costanzo ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie non risulta rispettato.

Per i necessari approfondimenti si rimanda al seguente paragrafo 4.4 della presente relazione.

#### 4.3 Costi operativi incentivanti

Così come previsto dall'articolo 8.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti, fissando obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinando i valori  $QL_a$  e  $PG_a$ , nei limiti fissati al comma 4.4 del MTR.

L'ente ha facoltà di favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale  $COI_{TV,2020}^{exp}$  e  $COI_{TF,2020}^{exp}$  nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'ente non ha previsto una valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale  $COI_{TV,2020}^{exp}$  e  $COI_{TF,2020}^{exp}$

#### 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Ad integrazione di quanto espresso al paragrafo 4.2 della presente relazione ed in conformità con quanto indicato all'art. 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF, l'ente ha analizzato il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie con particolare riferimento a:

- le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n.147/13 (ovvero, per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA) e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- le valutazioni in ordine all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti  $CTS_a$  e  $CTR_a$ ;
- l'effetto relativo alla valorizzazione del fattore di *sharing*  $b$  in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- le valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche del perimetro gestionale.

Le giustificazioni circa il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie saranno contenute negli atti deliberati assunti dai singoli comuni in sede di approvazione piani finanziari e articolazione tariffaria.

#### 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Sulla base di quanto comunicato dal gestore e verificato dallo scrivente ente, nel presente paragrafo vengono descritte le componenti di costo alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili ( $RC_{TV,a}$ ) e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi ( $RC_{TF,a}$ ) ai sensi dell'art. 15 del MTR.

##### 4.5.1 Costi efficienti di esercizio per la componente a conguaglio

Così come indicato dall'art.15.1 del MTR, *"i costi efficienti di esercizio e di investimento per l'anno 2018 [...] per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, vale a dire l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie sulla base di quanto stabilito ai commi 6.3 e 6.4"*.

Il gestore, come illustrato nella propria Relazione di Accompagnamento, e il Comune, per quanto di propria competenza, partendo dalle fonti contabili obbligatorie relative al bilancio di esercizio 2017, hanno proceduto a:

- rilevare i costi effettivi risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno 2017, riclassificati come prescritto (MTR, art. 6.4) ed aggiornati in base all'indice FOI nei termini indicati al comma 15.2, così da determinare i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019;
- calcolare, a partire dai valori di cui al punto precedente, le entrate relative alle componenti di costo variabile  $\Sigma TV_{a-2}^{new}$  e le componenti di costo fisso  $\Sigma TF_{a-2}^{new}$  come ridefinite sulla base del MTR rispettivamente ai commi 15.4 e 15.6, che a loro volta richiamano ampie parti dell'art. 7;
- calcolare le rispettive componenti a conguaglio, variabile  $RC_{TV,a}$  e fissa  $RC_{TF,a}$  ciascuna ottenuta sottraendo alle componenti di cui al punto precedente le corrispondenti entrate tariffarie computate per l'anno (a-2)  $\Sigma TV_{a-2}^{old}$  e  $\Sigma TF_{a-2}^{old}$ .

Di conseguenza è stata definita la componente a conguaglio, come rappresentata nel PEF allegato, da sottoporre a coefficiente di gradualità.

#### 4.5.2 Valorizzazione dei coefficienti di gradualità

In merito alla valorizzazione dei coefficienti  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$ ,  $\gamma_{3,a}$  di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$ , si ricorda che:

- $\gamma_{1,a}$  deve essere valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$  deve essere quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;
- $\gamma_{3,a}$  deve essere determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolto in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

Così come indicato dall'art. 16.4 del MTR, "il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$  è calcolato sulla base del confronto tra costo unitario effettivo e il Benchmark di riferimento [...]".

Sulla base di questo rapporto e del valore, positivo o negativo, della componente a conguaglio devono essere individuati gli intervalli di valori tra i quali l'ente deve determinare i coefficienti  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$ ,  $\gamma_{3,a}$ , così come riportato nelle tabelle agli articoli 16.5 e 16.6 del MTR.

Il costo unitario effettivo, calcolato dividendo il totale delle entrate tariffarie computate per l'anno 2018 ( $\Sigma TV_{a-2}^{old} + \Sigma TF_{a-2}^{old}$ ) per le quantità di RU complessivamente prodotte nel medesimo anno, è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Il Benchmark di riferimento è determinato secondo quanto previsto dall'art. 16.4 della 443/2019/R/RIF, ovvero:

- nel caso di PEF per singolo comune:
  - ◆ fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n.147/2013, per le Regioni a Statuto ordinario;

Alla luce di quanto sopra evidenziato il Benchmark calcolato per l'anno di riferimento è rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Il rapporto tra il costo unitario effettivo  $CU_{eff_{a-2}}$  e il Benchmark evidenzia che

COMUNI	RC	$CU_{eff_{a-2}} / \text{Benchmark}$
Beinette	RC<0	Ceff18<Bench18
Bernezzeo	RC>0	Ceff18<Bench18
Borgo San Dalmazzo	RC>0	Ceff18<Bench18
Busca	RC<0	Ceff18<Bench18
Caraglio	RC>0	Ceff18<Bench18
Castelletto Stura	RC>0	Ceff18<Bench18
Centallo	RC<0	Ceff18<Bench18
Cervasca	RC>0	Ceff18<Bench18
Cuneo	RC<0	Ceff18<Bench18
Dronero	RC<0	Ceff18<Bench18
Margarita	RC>0	Ceff18<Bench18
Montanera	RC<0	Ceff18>Bench18
Morozzo	RC>0	Ceff18>Bench18
Pianfei	RC<0	Ceff18<Bench18
Roccabruna	RC>0	Ceff18<Bench18

COMUNI	RC	$CU_{eff_{a-2}} / Benchmark$
Roccasparvera	RC<0	Ceff18<Bench18
Tarantasca	RC>0	Ceff18<Bench18
Vignolo	RC>0	Ceff18<Bench18
Villar San Costanzo	RC>0	Ceff18<Bench18

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, l'ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

Il coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$  assume, pertanto, il valore rappresentato nel PEF allegato alla presente relazione.

In merito alla valorizzazione dei parametri  $\gamma_{1,a}$ ,  $\gamma_{2,a}$ ,  $\gamma_{3,a}$ , all'interno dell'intervallo definito dalle tabelle di cui ai commi 16.5 e 16.6 del MTR e tenendo conto delle indicazioni del comma 16.7 del MTR si evidenzia nel seguito il criterio metodologico utilizzato al fine della determinazione dei parametri.

La scelta dei parametri è stata effettuata cercando di minimizzare gli impatti della componente a conguaglio in quanto la logica che sta alla base di queste scelte rispecchia la situazione dei Comuni Consorziati nei quali la TARI è emessa e riscossa da ogni singolo Comune, e non dal Gestore.

Le scelte effettuate sono state:

- $\gamma_1$  relativo alla % di raccolta differenziata di ciascun Comune,
- $\gamma_2$  minimo in quanto non è possibile valorizzare puntualmente l'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo
- $\gamma_3$  minimo dal momento che non è possibile valorizzare il grado di soddisfazione degli utenti del servizio.

#### 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Al fine di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, l'ente scrivente dispone di due parametri ( $b$  e  $b(1+\omega)$ ) necessari a ripartire la quota di proventi derivanti dalla vendita di materiali e/o energia tra il gestore e le componenti a deduzione della tariffa variabile.

Nel dettaglio:

- $b$  è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,3, 0,6]$ .
- $b(1+\omega)$  è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, dove  $\omega$  è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  di cui al punto 4.5.2;  $\omega$  può assumere un valore compreso nell'intervallo  $[0,1, 0,4]$

L'Ente scrivente ha deciso di valorizzare il coefficiente di *sharing*  $b$  tenuto conto che il Consorzio affida mediante gara d'appalto il servizio di raccolta rifiuti. Alla luce del fatto che il MTR prevede che siano inseriti i costi del Gestore e non i valori del contratto in essere, che il Consorzio rifattura ai singoli comuni lo stesso valore del contratto, che i ricavi relativi alla gestione del materiale differenziato non sono di competenza del Gestore ma del CEC che nel bilancio consuntivo va a definire le quote spettanti per ciascun comune, la valorizzazione del coefficiente di *sharing*  $b$  è stata effettuata nei limiti previsti dal Metodo, cercando di equilibrare la differenza tra costi e contratto vigente al netto dei ricavi della differenziata.

La valorizzazione dei fattori di *sharing* utilizzati viene rappresentata nel PEF allegato alla presente relazione.

#### 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

In questo paragrafo vengono indicate le scelte ulteriori di competenza dell'ente territorialmente competente.

#### **4.7.1 Rateizzazione del componente a conguaglio**

L'articolo 2.2 del MTR prevede la determinazione del numero di rate (non superiori a quattro) per il recupero della componente a conguaglio.

L'ente scrivente, pertanto, ha valorizzato a 1 le rate atte al recupero della componente a conguaglio eccetto che per il comune di Vignolo che ha richiesto la rateizzazione in 4 anni.

#### **4.7.2 Metodo di valorizzazione dei contratti di *leasing***

Su proposta del gestore, l'ente acconsente al trattamento dei contratti di *leasing* secondo quanto previsto dall'art. 1.11 della determinazione 02/DRIF/2020, ovvero valorizzando i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario nella componente dei costi operativi.



## 5 Allegati

Allegato	Descrizione
Allegato 1	Piano economico finanziario 2020 (PEF 2020)
Allegato 2	Documento tecnico redatto ai sensi del DPR 158/99, art. 8
Allegato 3	Bilancio di esercizio 2017 di CEC
Allegato 4	Bilancio di esercizio 2018 di CEC
Allegato 5	Libro cespiti aggiornato al 31/12/2018 di CEC
Allegato 6	Relazioni Gestori
Allegato 7	Relazioni Comunali
Allegato 8	Dichiarazione di veridicità di CEC

## TARIFFA UTENZE DOMESTICHE ANNO 2020

NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	PARTE FISSA (A)	PARTE VARIABILE (B)	TARIFFA RIFIUTI (A+B)
1	0,90108	56,24798	<b>57,14906</b>
2	1,05877	86,24690	<b>87,30567</b>
3	1,18267	97,49649	<b>98,67916</b>
4	1,28404	119,99568	<b>121,27972</b>
5	1,38541	153,74447	<b>155,12988</b>
6 o più	1,46426	179,99352	<b>181,45778</b>

Le tariffe di cui sopra devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% e della maggiorazione "Verde Pubblico" quantificata in € 0,06/mq.

## TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2020

		PARTE FISSA (A)	PARTE VARIABILE (B)	TARIFFA RIFIUTI (A+B)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,59835	0,65947	1,25782
2	Cinematografi e teatri	0,48092	0,52577	1,00669
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,67105	0,73608	1,40713
3.1	Aree scoperte	0,62072	0,00000	0,62072
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,91710	1,01098	1,92808
5	Stabilimenti balneari	0,00000	0,00000	0,00000
6	Esposizioni, autosaloni	0,57039	0,63393	1,20432
7	Alberghi con ristorante	1,34209	1,47967	2,82176
8	Alberghi senza ristorante	1,13519	1,24983	2,38502
9	Case di cura e riposo	1,25821	1,38353	2,64174
10	Ospedali	1,44275	1,58482	3,02757
11	Uffici, agenzie	1,44834	1,59459	3,04293
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,78289	0,86827	1,65116
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,57696	1,73504	3,31200
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,01314	2,22025	4,23339
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,92828	1,02300	1,95128
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,99077	2,19021	4,18098
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,21907	1,34447	2,56354
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,91710	1,01549	1,93259
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,21907	1,34447	2,56354
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,72697	0,80067	1,52764
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,91710	1,00723	1,92433
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,22954	6,86055	13,09009
23	Mense, birrerie, hamburgerie	5,42429	5,97575	11,40004
24	Bar, caffè, pasticceria	4,42890	4,87314	9,30204
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,08681	3,40549	6,49230
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,32070	2,55374	4,87444
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	8,01900	8,82693	16,84593
28	Ipersmercati di generi misti	3,06444	3,37244	6,43688
29	Banchi di mercato generi alimentari	7,73940	8,52949	16,26889
30	Discoteche, night club	2,13616	2,35545	4,49161

Le tariffe di cui sopra devono essere maggiorate del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, fissato nella misura del 5% e della maggiorazione "Verde Pubblico" quantificata in € 0,06/mq.

**RIDUZIONI TARI 2020 – COVID-2019 – UTENZE NON DOMESTICHE.**

I seguenti DPCM prevedevano la chiusura e successiva riapertura delle attività ivi elencate:

- con il DPCM 9 marzo il Presidente del Consiglio Conte prevedeva l'estensione a tutto il territorio nazionale delle limitazioni previste nell'art. 1 del DPCM 8 marzo per la Regione Lombardia e altre 14 Province (cinque dell'Emilia-Romagna, cinque del Piemonte, tre del Veneto e una delle Marche).
- con il DL 16 maggio n. 33 e conseguente DPCM di attuazione da lunedì 18 maggio consentiva di entrare nella fase due per alcune tipologie di attività.
- con il DPCM 11 giugno si autorizzava la ripresa di ulteriori attività tra il 15 giugno e il 25 giugno 2020.

Sulla base di tali decreti e vista la deliberazione ARERA 5 maggio 2020, n. 158 ove, nell'allegato A vengono elencati i codici ATECO relativi alle attività sospese per i differenti periodi, si procede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività suddividendoli in tre macrogruppi:

1. **RIDUZIONE "A": 70 giorni di chiusura** (dal 9 marzo al 18 maggio) su 366 giorni di attività nell'anno 2020 – la riduzione riguarda sia la quota fissa che la quota variabile TARI.
  - Nel caso di utenza attiva per l'intero anno 2020, la riduzione percentuale sull'intera bolletta corrisponde a: 19,13%.
2. **RIDUZIONE "B": 108 giorni di chiusura** (dal 9 marzo al 25 giugno) su 366 giorni di attività nell'anno 2020 – la riduzione riguarda sia la quota fissa che la quota variabile TARI.
  - Nel caso di utenza attiva per l'intero anno 2020, la riduzione percentuale sull'intera bolletta corrisponde a: 29,51%.
3. **RIDUZIONE "C": 305 giorni di chiusura** su 366 giorni di attività nell'anno 2020 (considerando dal 2 marzo a fine anno per gli istituti paritari in quanto tali attività, in Piemonte, hanno chiuso per le vacanze di carnevale e non hanno più riaperto. Inoltre la ripresa dell'attività in autunno potrebbe subire differimenti e restrizioni.)
  - Nel caso di utenza attiva per l'intero anno 2020, la riduzione percentuale sull'intera bolletta corrisponde a: 83,33%.

Essendo gli elenchi delle tabelle dell'allegato A della deliberazione ARERA 5 maggio 2020, n. 158 non esaustivi, la verifica dell'effettiva sospensione e ripresa dell'attività, con conseguente diritto alle riduzioni di tipo "A", "B" o "C", avverrà sulla base dei provvedimenti governativi emessi anche successivamente alla data della deliberazione stessa.